



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 71 del 02/05/2012 -
Determinazione nr. 941 del 03/05/2012

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da un'attività di lavorazione del vetro piano.

AGGIORNAMENTO Società SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A. - impianto sito a Montereale Valcellina (PN), via della Croce n. 41/C.

PREMESSA

1. Fatto

La Società SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A con sede legale e operativa in Comune di Montereale Valcellina (PN), via della Croce n. 41/C, con nota del 30.01.2012 ha presentato una domanda di modifica sostanziale di stabilimento (assunta al prot. n. 12057 del 13.02.12) per l'installazione di un nuovo impianto nello stabilimento sopra citato.

E' stato comunicato l'avvio del procedimento e contestualmente sono state richieste integrazioni con nota del 17.02.12 (prot. n. 14581 del 20.02.12). La società ha fornito tali integrazioni con nota del 29.02.12 assunta al prot. n. 23922 del 13.03.12.

Sono stati richiesti i pareri di competenza al Comune di Montereale Valcellina e all'ASS. n. 6, con nota prot. n. 25389 del 19.03.12.

L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 non ha espresso il proprio parere nei termini richiesti.

Il Comune di Montereale Valcellina ha inviato il proprio parere di competenza sulla pratica in oggetto con nota prot. n. 3588 di prot./3814/P del 26.03.12 (assunta al prot. provinciale n. 29377 del 30.03.2012).

La Società è in possesso dell' autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n. 1467 del 16.06.11 per gli impianti siti in comune di Montereale Valcellina via della Croce n. 41/C per i seguenti impianti:

1. impianto di serigrafia (punto di emissione E1);
2. impianto di tempratura piana e curvatura dei vetri QSB (punto di emissione E3);
3. impianto di molatura (punto di emissione E4).

Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende ampliare lo

stabilimento sopra citato installando in questa sede un forno di asciugatura, (**punto di emissione E5**).

La Società effettua la seconda lavorazione del vetro piano.

2. Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- Relazione tecnica con descrizione del ciclo produttivo e dei punti di emissione;
- Relazione integrativa di data 29.02.12;
- Estratto di mappa catastale in scala 1:2000 e di CTR in scala 1:5000 (tav. 1);
- Estratto del PRGC in scala 1:2000 (tav. 2);
- Lay-out emissioni con indicazione dei punti già autorizzati, da autorizzare e non soggetti ad autorizzazione in scala 1:200 (tav. 3);
- Prospetto del camino E5 (tav. 4).

3. Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport" (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico" (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
8. l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto provinciale ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22/06/2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce al dott. Sergio Cristante la dirigenza del Settore Ecologia.

4. Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 05.04.12. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione indicata come **punto di emissione E5 (impianto di asciugatura lastre serigrafate)** dell'impianto proposto, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate siano compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione dell'impianto e di utilizzo di materie prime nelle quantità dichiarate;

La società possiede i seguenti impianti di combustione ad uso climatizzazione, alimentati a gas metano non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. dell'art. 282 c. 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e che rientrano nel campo di applicazione del Titolo II alla Parte V del medesimo decreto.

- punti di emissione n. **A3, A4, A6, A13, A20, A21, A22, A23**: 8 generatori di aria calda, portata 100 kW cadauno;
- punti di emissione n. **A8, A7, A9, A12**: 4 generatori di aria calda, portata 78 kW cadauno;
- punti di emissione n. **A1, A2, A5, A10, A11, A14, A15, A19, A24, A29, A30, A31, A32, A33**: 14 generatori di aria calda, portata 58 kW cadauno;
- punto di emissione n. **A16**: 1 generatore di aria calda, portata 60,5 kW;
- punti di emissione n. **A17, A18**: 2 gruppi termofrigoriferi, portata 69,6 kW cadauno;
- punto di emissione n. **A34**: 1 generatore di aria calda, portata 31,7 kW;
- punti di emissione n. **A26, A27, A28**: 3 radiatori di calore ad aria calda, portata 3,4 kW cadauno;
- punto di emissione n. **A25**: 1 radiatore di calore ad aria calda, portata 4,6 kW.

Inoltre i punti di emissione numerati **da V1 a V35 (Ventilatori a parete per estrazione aria)** e **V36 (Estrazione aria calda dal forno Keraglass HST 260/420)** non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c. 5.

L'attività di serigrafia su vetro, svolta dalla Società SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A., non rientra tra quelle elencate nella parte II dell'all. III alla parte V del D.Lgs. 152/06, pertanto non è soggetta a quanto previsto dall'art. 275 del decreto medesimo.

L'istruttoria tecnica sottoscritta con ARPA è conservata nella pratica.

L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata alla Società SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A dalla Provincia di Pordenone con Determinazione dirigenziale n. 1467 del 16.06.11 a seguito della modifica sostanziale apportata allo stabilimento, deve essere aggiornata. L'autorizzazione sopra citata viene pertanto sostituita dalla presente e quindi tutti i punti di emissione presenti in azienda e già autorizzati:

- impianto di serigrafia (**punto di emissione E1**);
 - impianto di tempratura piana e curvatura dei vetri QSB (**punto di emissione E3**);
 - impianto di molatura (**punto di emissione E4**);
- vengono riportati nel presente provvedimento.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE DETERMINA

1. Decisione

Di autorizzare la Società SACILESE INDUSTRIALE VETRARIA S.p.A con sede legale e operativa in Comune di Montebelluna Valcellina (PN), via della Croce n. 41/C, alle emissioni in atmosfera derivanti dall'installazione del nuovo impianto di asciugatura lastre serigrafate (**punto di emissione E5**).

Di sostituire, per le motivazioni riportate nelle premesse, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Pordenone con determinazione dirigenziale n. 1467 del 16.06.11, riportando nel presente atto tutti i punti di emissione presenti nello stabilimento ed in precedenza autorizzati:

- impianto di serigrafia (**punto di emissione E1**);
 - impianto di tempratura piana e curvata dei vetri QSB (**punto di emissione E3**);
 - impianto di molatura (**punto di emissione E4**);
- e i relativi limiti di emissione e prescrizioni.

2. Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

- a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (impianto di serigrafia)	<i>Portata: 7000 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>
Punto di emissione E5 (impianto di asciugatura lastre serigrafate)	<i>Portata: 8500 m³/h Quota dal p.c. : 8 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
Sostanze organiche totali (espresse come Carbonio totale)	50 mg/Nm ³

Punto di emissione E3 (impianto di tempratura piana e curvata dei vetri "QSB")	<i>Portata: 4000 m³/h Quota dal p.c. : 9 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>
<i>Sostanze di cui all'allegato I, parte II, punto 3, tabella C</i>	
Classe V: Anidride Solforosa	500 mg/Nm ³

Punto di emissione E4 (impianto di molatura)	<i>Portata: 2000 m³/h Quota dal p.c. : 10 m</i>
<i>Sostanze</i>	<i>Limiti</i>

Polveri totali	5 mg/Nm ³
Nebbie oleose	5 mg/Nm ³

- b) Il nuovo impianto (punto di emissione E5) deve essere messo in esercizio entro due (2) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la modifica d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio del nuovo impianto, la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime del nuovo impianto è fissato in (90) giorni dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime dell'impianto.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui al precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

3. Prescrizioni

- La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:
- a) Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
 - b) La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
 - c) Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
 - d) Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
 - e) Per gli impianti esistenti (**punti di emissione E1, E3 ed E4**), che per l'impianto

nuovo (**punto di emissione E5**), in quest'ultimo caso ad avvenuta messa a regime dello stesso, la Società deve comunque effettuare entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso gli impianti produttivi per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.

- f) I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 15259: 2008	Misurazione di emissioni da sorgente fissa. Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione
Norma UNI EN 13526:2002	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa del carbonio organico totale in forma gassosa in effluenti gassosi provenienti da processi che utilizzano solventi - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma.

- g) La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4. Suggestimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- i condotti di emissione devono essere preferibilmente verticali; essi devono raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5. Avvertenze

1. La presente autorizzazione è valida fino al **17.11.2024**.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere

- richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.
 6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA, al Comune di Montebelluna, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale.
 7. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
 8. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
 9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
 10. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
 11. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6. A chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 03/05/2012

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SERGIO CRISTANTE

CODICE FISCALE: CRSSRG54L21B940M

DATA FIRMA: 03/05/2012 03:26:18

IMPRONTA: 5E2F8FECBC32CBB50B968151B1A2AADCA3C42A88B76DE965D39A5861ED4D6D8B
A3C42A88B76DE965D39A5861ED4D6D8BF468D7DEBC1771038F170064FC89F448
F468D7DEBC1771038F170064FC89F448A11374BEB546DE0B5196E4C970444713
A11374BEB546DE0B5196E4C970444713B220075D498ABC57D61DF36FD7D825B9